



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 60-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 :

- comma 1: *"Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.;*
- comma 2: *"Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;*

CONSIDERATO che le risorse disponibili pari a complessivi 2 milioni di euro sono destinate alle università statali ed università non statali legalmente riconosciute, aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000;

TENUTO CONTO che, in base al numero degli studenti iscritti alle università aventi sede legale nei territori delle regioni di cui sopra, le risorse disponibili pari a complessivi 2 milioni di euro sono destinate per 1,2 milioni di euro alle università statali e per 0,8 milioni alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla stessa legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

TENUTO CONTO che, date le modalità di erogazione della didattica delle università telematiche che prescindono dalla collocazione territoriale della sede, le risorse sono destinate alle Università non statali non telematiche del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che lo stanziamento pari a 2 milioni di euro, destinato alle finalità di cui all'articolo 60-ter, co.1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, con DMT in corso di perfezionamento, confluisce nei seguenti capitoli in nuovi piani gestionali di cui è richiesta l'istituzione:

- o cap. 1694 "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, per 1,2 milioni di euro;
- o cap. 1820 "Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, per 0,8 milioni di euro.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di riparto delle risorse in favore delle Università statali e delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
**(Ripartizione risorse)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 60-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le risorse destinate a promuovere lo sviluppo e a potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno statali e non statali legalmente riconosciute, aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, con un numero di iscritti non superiore a 9.000, sono ripartite nel seguente modo:
  - i. 1.200.000 euro, tra le Università statali - Basilicata, Molise, Mediterranea di Reggio Calabria, Sannio e Teramo:
    - il 50%, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno oltre la durata normale dei corsi di studio;
    - il 50%, in proporzione all'assegnazione disposta nell'anno 2020, relativa alla quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
  - ii. 800.000 euro, tra le Università non statali legalmente riconosciute - LUM "Degennaro", Kore di Enna, Suor Orsola Benincasa e Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:
    - il 50%, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno oltre la durata normale dei corsi di studio;
    - il 50%, in proporzione all'assegnazione disposta nell'anno 2020, relativa alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Il Ministro  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*